



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano
www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 01 del 30/01/2017

Oggetto:	IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti). Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe - Anno 2017.
----------	---

L'anno *Duemiladiciassette*, addì *trenta* del mese di *gennaio*, alle ore *18.30*, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot. n.*124*, in data *25/1/2017*, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. Porcu Mauro	X	
2. Campus Federica		X
3. Campus Sergio		X
4. Demartis Silvia		X
5. Flore Patrizia	X	
6. Flore Stefano	X	
7. Monagheddu Vincenzo	X	
8. Oppo Pier Paolo	X	
9. Porcu Monica	X	
10. Sanna Elena		X
11. Zedde Fabio	X	
TOTALE	7	4

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di passare alla trattazione dei punti all'O.d.g. il Sindaco propone un'inversione all'Odg. con il seguente ordine cronologico, proposta che viene accolta all'unanimità dai n. 7 consiglieri presenti e votanti:

1. IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti). Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe - Anno 2017
2. Approvazione Documento Unico di Programmazione – D.U.P. semplificato - Periodo 2017-2019
3. Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati
4. Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa – Modifica programmazione triennio 2012-2014
5. Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa – Modifica programmazione annualità 2015
6. Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa – Approvazione documento di programmazione per l'anno finanziario 2016
7. Associazione GAL Barigadu - Guilcer. Approvazione Atto Costitutivo e Statuto
8. Adesione al Comitato di crisi del latte ovino
9. Eventuali comunicazioni del Sindaco.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, L. n. 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con L. 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dall'Ufficio Finanziario-Tributario sulla base degli atti trasmessi dal gestore del servizio COSIR S.r.l. per l'anno 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, del 19/2/2016;

Considerato che per l'anno 2017 non è stato trasmesso alcun piano di aggiornamento o di modifica da parte dell'Unione dei Comuni del Guilcier e che, pertanto, l'Ente in assenza di detto piano intende confermare le tariffe vigenti nel 2016, salvo integrazione nel caso di aumento dei costi nel rispetto del pareggio del bilancio;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 20.931,94 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2016, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a)- il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. n. 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2017, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € 20.931,94 e comprende i costi fissi, pari al 42,96% dell'intero costo ed i costi variabili, pari al restante 57,04% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nella relazione elaborata sono previste numerose ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Tadasuni, per l'anno 2016, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la

tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **74%** per le utenze domestiche e del **26%** per le utenze produttive (non domestiche);

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ravvisata l'opportunità di utilizzare, per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2017, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), indicati nella già citata relazione e di seguito riportati nel Piano allegato;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento, di cui al D.P.R. n. 158/99;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 197, del 15/11/2011;

Visto il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, di cui all'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6, in data 28.03.2003;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione Commissario Straordinario n. 27, in data 12.03.2014;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione Commissario Straordinario n. 27, in data 12.03.2014 e richiamati, in particolare, gli articoli che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio, di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Preso atto, altresì, che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre, per la TASI e la TARI tale pubblicazione che, ai sensi del già citato comma 15, dell'art. 13, del D.L. n.201/2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446/97, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014, n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Visto l'art. 12, della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (*Decreto Milleproroghe*) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 in pari data, il quale prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali, stabilito al 28 febbraio 2017, dalla Legge di Bilancio 2017, è stato prorogato al 31 marzo 2017 (art. 5, co. 11);

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2017, come precedentemente allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, del 19/2/2016;
- 2) **Di determinare**, per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della L. n. 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche), riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione ed allegate, come risultante dall'allegato "B";
- 3) **Di dare atto** che, in forza del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione Commissario Straordinario n. 27, in data 12.03.2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI presenti nel regolamento;
- 4) **Di dare atto** che alla TARI si applica, per l'esercizio 2017, il tributo provinciale nella misura 5,00%, fissato dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 197, del 15/11/2011;
- 5) **Di dare atto**, altresì, che copia della presente deliberazione sarà inserita nel Portale del federalismo fiscale, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa;
- 6) **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 27/01/2017

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Tadasuni 27/01/2017

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 01/02/2017, al 15/02/2017, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 01/02/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 01/02/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

